

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - Avv. Bruno De Carolis | Membro designato dalla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio |
| - Dott.ssa Claudia Rossi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Avv. Alessandro Leproux | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Gustavo Olivieri | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore (Estensore) |
| - Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi | Membro supplente designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 13 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

In data 19.1.09, la società ha chiesto alla banca lo storno immediato di addebiti su c/c per interessi e commissione di massimo scoperto (complessivamente: € 17.999,50) applicati a seguito di 2 bonifici bancari di importo rilevante, disposti dalla società medesima in proprio favore con valuta fissa al beneficiario, che sarebbero stati accreditati con ritardo; tali bonifici erano finalizzati al pagamento di 2 rate di un finanziamento in *pool*.



Dopo aver segnalato all'intermediario l'episodio relativo alla rata di luglio 2008 e aver ricevuto rassicurazioni in ordine alla successiva regolarizzazione, la società ha appreso dall'estratto conto al 31.12.08 che l'accaduto si era ripetuto a ottobre 2008.

Con lettera dell'1.4.09, la banca ha confermato la correttezza del proprio operato e dichiarato di non poter aderire alla richiesta della reclamante in quanto da attente ed approfondite verifiche sarebbe emerso che entrambi i bonifici in contestazione erano pervenuti dal corrispondente senza che fosse stata specificata l'indicazione "valuta fissa al beneficiario". Di conseguenza, i bonifici erano stati perfezionati secondo quanto previsto in questi casi e cioè il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione.

Nelle proprie controdeduzioni, la banca ha riferito che dopo più attente e approfondite ricerche effettuate nel mese di novembre 2009 ha appurato che entrambi i bonifici erano pervenuti dalla corrispondente "con la causale "48 anziché 79" e senza che fosse stata specificata l'indicazione valuta fissa al beneficiario"; i bonifici sono stati contabilizzati correttamente applicando le valute previste per i bonifici da corrispondente e ciò ha comportato l'addebito di interessi passivi e della commissione di massimo scoperto lamentati dalla società.

Nel corso dell'istruzione preliminare, è emerso che:

- la società - al momento dell'esecuzione delle operazioni in contestazione - era titolare di due c/c, di cui uno presso una banca con sede nella Repubblica di San Marino e l'altro presso la resistente;
- parte ricorrente aveva impartito i due ordini di bonifico alla propria banca in San Marino mentre alla resistente le disposizioni erano pervenute attraverso altra corrispondente;
- la società aveva prodotto documentazione dalla quale emergeva che la valuta beneficiario era effettivamente quella invocata nel ricorso;
- parte resistente aveva contro dedotto che gli ordini erano pervenuti dalla corrispondente senza che fosse stata specificata l'indicazione "valuta fissa al beneficiario".

In relazione a tutto ciò, con lettere indirizzate all'intermediario e alla società, sono stati richiesti:

alla banca:

- gli ordini di pagamento ricevuti relativamente al rimborso da parte della ricorrente delle rate trimestrali del prestito con scadenza 25.7.08 e 27.10.08;
- le clausole concernenti la regolamentazione pattizia dei rapporti con le altre banche coinvolte nelle operazioni, con particolare riferimento alle relative valute;
- le descrizioni delle causali "48" e "79" espressamente richiamate nelle controdeduzioni;
- i fogli informativi analitici relativi a operazioni della specie vigenti al tempo delle operazioni.

alla ricorrente:

- ogni utile documentazione relativa ai rapporti eventualmente intercorsi tra le banche anche con riguardo ai bonifici in contestazione.

Con nota ricevuta il 24.2.10, la società ha prodotto, tra l'altro, copia del contratto di finanziamento in relazione al quale erano stati effettuati i bonifici in contestazione; in particolare, è emerso che la ricorrente è partecipata al 99% da una banca della Repubblica di San Marino.

Ulteriori approfondimenti effettuati dalla Segreteria Tecnica sulla base dei riferimenti prodotti dalla ricorrente hanno evidenziato che si tratta di una Società per azioni nata dalla trasformazione di una Società anonima, che è iscritta nel Registro dei Soggetti Autorizzati di cui alla L. n. 165 del 17.11.2005 (Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi) della Repubblica di San Marino.

Con nota del 5.3.10 e successiva integrazione del 26.3.10, l'intermediario, tra l'altro, ha prodotto i fogli informativi relativi alle operazioni della specie e fatto presente che con riferimento a entrambi i bonifici gli ordini erano pervenuti dal corrispondente "senza alcuna indicazione della valuta beneficiario".

DIRITTO

La società ricorrente risulta iscritta nel Registro dei Soggetti Autorizzati di cui alla L. n. 165 del 17.11.2005 (Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi) della Repubblica di San Marino.

Attesa la sua qualifica di società finanziaria iscritta presso il registro della Repubblica di San Marino, essa non rientra nella nozione di cliente legittimato a presentare ricorsi all'ABF in base alla normative di attuazione emanate dal CICR con deliberazione 29 luglio 2008 e dalla Banca d'Italia con provvedimento 18 giugno 2009 ed alla nozione di "cliente" ivi accolta.

Stante il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, il ricorso non può essere esaminato nel merito.

P.Q.M.

il Collegio respinge il ricorso.

P. IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS